

über die Person der betreibenden Gläubiger nicht den erforderlichen klaren Aufschluss gibt. Wie das Bundesgericht im Entscheid i. S. Moroni vom 2. Juli 1915 (AS 41 III N° 50) ausgeführt hat, ist eine derartige Kollektivbezeichnung für eine Mehrheit von Gläubigern in einer Betreibung nur dann zulässig, wenn es sich um eine Gesellschaftsfirmen handelt, unter der die in Frage stehenden Gläubiger nach dem Zivilrechte als Inhaber eines besonderen Gesellschaftsvermögens Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden können. Eine derartige Firma, unter der die Mitglieder von Gesellschaften als Inhaber des Gesellschaftsvermögens rechtlich eine besondere, von ihren übrigen Beziehungen getrennte Existenz führen, besteht aber nach dem schweizerischen Obligationenrecht nur für die Kollektiv- und Kommandit-, nicht für die einfache Gesellschaft. Bloss bei jenen Handelsgesellschaften gibt denn auch das Handelsregister authentischen Aufschluss darüber, welche einzelnen Personen mit der Gesellschaftsfirmen bezeichnet werden. Eine einfache Gesellschaft kann daher im Rechtsleben, insbesondere im Prozess- und Betreibungsverfahren formell nicht als solche, sondern nur unter dem Namen der einzelnen Mitglieder, aus denen sie besteht, auftreten. Die von der Reklamekommission des zugerischen kantonalen Verkehrsverbandes eingeleitete Betreibung ist demgemäss absolut nichtig.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer
e r k a n n t :

Der Rekurs wird gutgeheissen und der vom Betreibungsamt Zug in der Betreibung N° 1304 am 25. November 1916 erlassene Zahlungsbefehl aufgehoben.

37. Sentenza 15 giugno 1917 nelle cause Morganti e Salvi.

L'usufrutto spettante al marito su beni di proprietà della moglie è, come tale, e cioè come diritto, inaccessibile e quindi inoppignorabile. Nullità radicale del pignoramento. — Le spese di cancelleria della decisione di un'autorità di vigilanza non possono venir messe a carico del ricorrente se non in caso di ricorso abusivo.

A. — Nell'esecuzione No. 1838 promossa dalle sorelle Morganti in Someo contro Tomasini Erminio da Someo in California, l'ufficio di Vallemaggia pignorava il 15 aprile 1916 i beni seguenti :

1. I diritti spettanti al debitore sui beni di proprietà della di lui moglie Onorina nata Muscio provenienti dall'eredità relitta dal di lei genitore Mattia Muscio, cioè l'usufrutto di 1/6 di detta sostanza ;

2. L'usufrutto di 1/6 dei beni appartenenti alla successione materna fu Maddalena Muscio, spettanti alla moglie dell'escusso e consistenti solo in caseggiati e terreni, goduti nella loro totalità dalla signora Romilda Salvi nata Muscio in Someo, coerede nelle successioni Mattia e Maddalena Muscio ;

3. I diritti « come sopra » e cioè l'usufrutto sulla quota di 1/5 dei titoli depositi presso la Banca Svizzera-Americana e specificati nel verbale di sequestro del 12 gennaio 1916 in odio di Epi Morganti in California.

B. — Entrata l'esecuzione No. 1838 nella fase della realizzazione — il pignoramento non era stato impugnato — l'ufficio chiese all'autorità di vigilanza di determinarne il modo giusta l'art. 132 LEF. Davanti al Pretore di Vallemaggia, che aveva ricevuto l'incarico dall'autorità di vigilanza di sentire gli interessati, Valente Morganti, coerede di Epi Morganti e coproprietario dei beni pignorati sotto il No. 3, chiese la divisione dell'eredità Morganti onde determinare, previo pagamento dei beni che la gravano, la parte successorale di ogni coerede :

Romilda Salvi, usufruente dei beni menzionati al No. 2, contestò che al debitore spettasse diritto qualsiasi sui beni staggiti : e l'avvocato Bezzola in Locarno domandò, in nome delle creditrici, che si vendesse all'incanto la quota parte pro indiviso dei beni pignorati spettanti al debitore.

Il Pretore, constatato che la moglie del debitore era erede per 1/6 delle sostanze materne e paterne, si pronunciava in favore della loro divisione prima che si procedesse alla realizzazione dei diritti staggiti.

Di questo avviso fu pure l'autorità di vigilanza, la quale, con sentenza del 28 marzo 1917 decretava :

1. E ordinata la divisione nelle forme di legge « dei beni oggetto del pignoramento No. 1838 ».

2. Le spese della sentenza in 18 fr. 40 ct. sono a carico dell'esecuzione No. 1838.

C. — Da questa decisione si aggravano l'avvocato Bezzola quale rappresentante delle creditrici e Salvi Romilda.

Il primo conchiude domandando che, in riforma del querelato giudizio :

1. I beni siano venduti all'incanto nelle quote come furono pignorati.

2. Subordinatamente : le creditrici vengano autorizzate a far valere le ragioni spettanti all'escusso sui beni staggiti come all'art. 131 LEF.

3. In ogni caso, le spese della decisione cantonale non siano messe a carico dell'esecuzione 1838, cioè delle creditrici.

La seconda chiede :

1. L'annullamento della decisione querelata per quanto concerne la sostanza lasciata dai congiugi Muscio.

2. Venga ordinata la vendita pro indiviso dei diritti pignorati all'escusso Tomasini sulla quota spettante a sua moglie Onorina nata Muscio nelle eredità dei di lei genitori.

Considerando in diritto :

1. — Il pignoramento porta esclusivamente s u l l' u s u -

f r u t t o spettante al debitore come conjuge di Onorina Muscio sui beni ad essa pervenuti per effetto di diverse successioni. Ciò vale anche a riguardo dei beni che figurano nel verbale di pignoramento al No. 3, in cui è staggito solo l'usufrutto e non la proprietà di una quota parte determinata di beni appartenenti alla successione di Eustachio Morganti, prozio di Onorina Muscio.

Chiedesi anzitutto se siffatto pignoramento sia valido e, in caso negativo, se la nullità sia assoluta e radicale, oppure solamente relativa e cioè sanabile per la decorrenza infruttuosa dei termini che la legge prevede ad impugnarlo : questione questa non indifferente, perchè il pignoramento non fu contestato da nessuno degli interessati nei termini di legge e non lo è neppure attualmente. Con decisione del 5 aprile 1913 nella causa Steiger (RU 39 I No. 42 : ed. sep. 16 No. 20), il Tribunale federale, riferendosi alla dottrina ed alla sua costante giurisprudenza, ha dichiarato che l'enumerazione dei diritti non pignorabili contenuta nell'art. 92 LEF non è limitativa : che l'inoppignorabilità di un bene può dedursi, oltre che da quel disposto, anche da precetti di diritto civile, e che, in ispecial modo, il pignoramento è inammissibile, quando il diritto da pignorarsi non sia cessibile e non possa quindi venir realizzato. Ora, tra codesti diritti è da annoverarsi l'usufrutto, il quale, per principio (art. 758 CCS), è diritto strettamente personale : come tale e cioè come diritto, esso non è cessibile ed è quindi escluso dal pignoramento. Solo il suo esercizio può essere ceduto e anche questo solamente nei casi eccezionali in cui il diritto stesso non abbia un carattere strettamente personale (art. 758 CCS : commentario Wieland a questo disposto) : e che l'usufrutto maritale abbia appunto questo carattere insegnano parecchi autori. (CURTI commento 1° e 2° all'art. 758.) Comunque, la questione di sapere se, nel caso in esame, l'esercizio dell'usufrutto spettante al debitore sui beni della moglie avrebbe potuto essere pignorato, e se allora l'ufficio, amministrando i beni dell'usufrutto invece

dell'usufruttario in virtù dell'avvenuto pignoramento, avrebbe potuto sottomettere all'esecuzione i loro redditi (interessi, affitti, frutti separati ecc.) e in quale misura (vedi sulla questione JAEGER, osserv. No. 1 B all'art. 92 e osserv. 2 all'art. 93; osserv. 1, 5 e 6 all'art. 104 LEF; WIELAND, osserv. 1 e 2 all'art. 758 CCS; LEHMANN, diritti reali del CCS, commento all'art. 758 CCS, No. 4 e 11), deve essere riservata e non occorre venga decisa nel caso attuale, per la cui soluzione basta constatare che oggetto del pignoramento non fu l'usufrutto quoad esercizio e neanche i suoi redditi, sibbene il diritto di usufrutto come tale. Ond'è che l'attuale pignoramento del 15 aprile 1916 è nullo e che questa nullità è radicale, assoluta e deve pronunciarsi d'ufficio, perchè è insita nella natura stessa del bene pignorato com'essa è determinata dalla legge, ovvio del resto essendo che un bene per sua essenza non cessibile, non sia neppure realizzabile e debba quindi venir escluso d'ufficio dall'esecuzione.

Da queste considerazioni risulta che, caduto il pignoramento, cade pure il dispositivo primo della querelata sentenza, che ordina la divisione dei « beni pignorati » e che si appalesano inammissibili anche le conclusioni dei ricorrenti tendenti a determinare il modo di vendita o l'esercizio delle ragioni « pignorate » a mente dell'art. 131 LEF.

3. — Ma la denunciata sentenza è inammissibile anche nel suo dispositivo secondo concernente le spese. Le spese di cancelleria non possono venir messe a carico di un ricorrente se non ove il ricorso sia abusivo (art. 57 della Tariffa), circostanza questa evidentemente esclusa nella fattispecie in cui la decisione cantonale dovette essere presa d'ufficio in virtù dell'art. 132 LEF, e non in seguito a ricorso di parte.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti
p r o n u n c i a :

La querelata decisione viene annullata.

Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer.
Arrêts de la Chambre des poursuites et des faillites.

38. Sentenza 3 aprile 1917

nella causa **Amministrazione del fallimento S. A.**
Stabilimento tipolitografico Colombi e consorti.

(Art. 239 LEF.) Anche il rivendicante è legittimato a ricorrere contro risoluzioni dell'adunanza dei creditori, quando quest'ultime implicano una disposizione in merito alla rivendicazione sollevata.

Inalienabilità di cose rivendicate prima dell'esaurimento della procedura dell'alea 2° dell'art. 242.

La S. A. Stabilimento tipo-litografico già Colombi in Bellinzona essendo stata dichiarata in fallimento con decreto 17 ottobre 1916, la Ditta Carlo Grassi e C. a Lugano si presentava il giorno stesso all'Ufficio di fallimento dichiarando di rivendicare la proprietà di tutte le attività mobiliari della S. A. fallita, eccetto i crediti, e ciò in base a due contratti o compromessi in data 15 e 18 settembre 1916 per effetto dei quali le attività in questione, quali risultavano da due inventari 31 maggio-17 giugno 1916 e 17 settembre 1916, erano state cedute alla Ditta rivendicante pel prezzo complessivo di 132,000 fr., sul quale si pretendeva essere stato versato un acconto di 20,000 fr. presso la Banca Popolare di Lugano.

La situazione creata da questa rivendicazione si complicava, a seconda delle dichiarazioni dell'Ufficio, anche pel fatto che, nonostante la deficienza di un vero e proprio contratto di cessione, la Ditta Grassi, che si